

COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° **98** del 29/09/2020

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 - Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI 2019 di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 20/02/2019 ed approvazione della riduzione per l'anno 2020 del 25 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per l'emergenza COVID 19

L'anno **duemilaventi**, e questo giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **15:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**. Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

re re
re
re
e
re

Presenti	Assenti
X	-
Х	-
X	-
X X X	-
	Х
X X X X X X X	-
X	-
X	-
Х	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X X X	-
X	-
X	_
	-
15	2

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 comma 683 della citata L. n. 147/2013 che testualmente dispone: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Visto l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime:

Preso atto, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, di avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2019;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 di deliberare riduzioni della tariffa ovvero agevolazioni (finanziate

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune) per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che "....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio".

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, "ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID- 19", ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL –Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Ricordato che con proprio precedente atto assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha disposto all'art. 20 comma 5 del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), quanto trascritto di seguito: "Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie) e 28";

Verificato che la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie) e 28 , rispetta il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Ritenuto pertanto, in attuazione della nuova disposizione regolamentare, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta riduzione della parte variabile delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie da 1 a 30 con esclusione delle categorie 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie) e 28;

Considerato l'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della L. n. 44872001, che stabilisce che gli enti Locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come da ultimo modificato per effetto dell'art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 77/2020, che rinvia al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con particolare riferimento all'art. 138 che allinea i di termini di approvazione delle tariffe TARI ai termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamato il comma 15ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti approvati per l'anno precedente, mentre per i versamenti in

scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe e le disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno di competenza, con il meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al ministero dell'Economia e delle Finanze, limitatamente all'anno 2020, entro il 31 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 16 novembre;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 4 (C. TENERINI, A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA)

Astenuti: 1 (M. GUGLIELMINO)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1. Di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2019 anche per l'anno 2020;
- 2. Di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3. Di applicare per l'anno 2020, in attuazione del comma 5 dell'art. l'art. 20 del regolamento TARI, così come introdotto da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza, una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie) e 28, così come individuate dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso regolamento TARI;
- 4. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al p.to 3 della presente deliberazione, è garantita da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 4 (C. TENERINI, A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA)

Astenuti: 1 (M. GUGLIELMINO)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ALLEGATI - PARERE REVISORI (impronta: FA94432DB70D32C1A76DC27BFBF5B043B835B8917441DA1DF46D110850DF5189)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.